

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 623/2013 DELLA COMMISSIONE**del 27 giugno 2013****che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 riguardo all'importo delle tasse annuali da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 113,

previa consultazione del consiglio d'amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali ⁽²⁾, stabilisce l'importo delle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (di seguito «l'Ufficio») per ogni anno di validità di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, in forza dell'articolo 113, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CE) n. 2100/94.
- (2) La riserva finanziaria dell'Ufficio è superiore a quella necessaria per mantenere il bilancio in pareggio e per garantirne la continuità di funzionamento. Per tale motivo è opportuno ridurre la tassa annuale a decorrere dall'anno 2014.

(3) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1238/95.

(4) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1238/95, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Ufficio percepisce da ciascun titolare della privativa comunitaria per varietà vegetali («il titolare») una tassa di 250 EUR per ogni anno di validità di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali («canone annuo») di cui all'articolo 113, paragrafo 2, lettera d) del regolamento di base.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2013

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 121 dell'1.6.1995, pag. 31.